



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
IL DIRETTORE GENERALE

ALLA DIVISIONE I

ALLA DIVISIONE III

SEDE

Oggetto: **Direttiva agli uffici in merito all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 "Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità". – Obblighi derivanti dall'istituzione del SINFI - Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture**

1. Finalità e ambito di applicazione

Con la presente Direttiva si forniscono le istruzioni in merito al procedimento diretto all'accertamento delle violazioni di cui all'art. 4, commi 1, ultimo periodo, 2 e 4 del Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, come ulteriormente declinati dall'articolo 3 del Decreto 11 maggio 2016, e all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie rimesse alla competenza del Ministero dello Sviluppo Economico dall'art. 10, commi 3 e 4 del medesimo Decreto, che rinvia all'applicazione della sanzione di cui all'art. 98, comma 9, secondo periodo, del Decreto Legislativo n. 259, prevista in misura da 5.000,00 a 50.000,00 euro.

2. Quadro normativo di riferimento

- a) Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante "misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità";
- b) Decreto Legislativo n. 33 del 15 febbraio 2016 "Attuazione della Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità" (di seguito D.Lgs n.33/2016);
- c) Decreto ministeriale 11 maggio 2016 "Istituzione del SINFI – Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture" (di seguito D.M. 2016);
- d) Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e ss. mm. "Codice delle comunicazioni elettroniche" (di seguito d.lgs n. 259/2003);



e) Legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi* (di seguito L. n. 241/1990);

f) Legge 24 novembre 1981, n. 689 “*Modifiche al sistema penale*” (di seguito L. n. 689/1981).

3. Individuazione degli Uffici competenti per le diverse fasi del procedimento

Le competenze di cui all'art. 10, commi 3 e 4 del D.lgs. n. 33/2016 sono esercitate dalla DGSCERP - Divisione III “*Reti infrastrutturali di comunicazione e banda ultra larga*” in ordine all'accertamento della disposizione violata e alla determinazione e applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e dalla DGSCERP - Divisione I “*Affari generali. Vigilanza e controllo. Comitato Media e Minori*” in ordine alla eventuale procedura di iscrizione a ruolo delle sanzioni comminate.

4. Istruttoria, apertura del procedimento e contestazione della violazione, chiusura del procedimento

Ufficio competente: DGSCERP - Divisione III

La Divisione III, ove al termine di attività istruttoria iniziata d'ufficio o su segnalazione di parte rilevi la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art 10 del D.Lgs n. 33/2016 per violazione degli obblighi di cui all'art. 4, commi 1, ultimo periodo, 2 e 4 del medesimo D.Lgs n. 33/2016, con apposito atto, notifica al soggetto responsabile della violazione l'avvio del procedimento sanzionatorio **entro 90 giorni** (art. 14 della L. n. 689/1981) dall'accertamento dell'infrazione (nel caso di soggetti residenti all'estero il termine è di 360 giorni dall'accertamento).

La comunicazione di avvio del procedimento contiene, nel rispetto di quanto previsto nella L. 689/1981 e dalla L. n. 241/90:

1. il nominativo o la ragione sociale del soggetto autore della violazione;
2. l'oggetto del procedimento, con particolare riguardo ai presupposti di fatto e di diritto che hanno condotto alla contestazione della violazione, indicando le disposizioni violate, le relative norme sanzionatorie, l'ammontare delle sanzioni comminabili all'esito del procedimento, la modalità di pagamento, nonché la menzione della possibilità di effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della L. n. 689/1981, ove applicabile, indicandone le modalità;
3. l'indicazione del termine perentorio di **30 giorni** entro cui inviare memorie e documentazione difensiva in merito a quanto contestato e/o chiedere di essere sentito ai fini delle decisioni che l'amministrazione è chiamata ad assumere nel provvedimento conclusivo dell'istruttoria;
4. l'ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti del procedimento;
5. l'ufficio e la persona responsabili del procedimento, con indicazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti e/o comunicazioni successive;



6. il termine di **90 giorni** per la conclusione del procedimento decorrente dalla notifica dell'avvio del procedimento.

Il responsabile del procedimento, qualora sia necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione o informazioni, può richiedere all'interessato (e/o a soggetti pubblici o privati che si ritiene siano in possesso di elementi utili alla valutazione della fattispecie) documenti, informazioni o chiarimenti, assegnando un termine per la risposta o per l'invio dei documenti. In tali ipotesi, il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso fino ad un massimo di **45 giorni**.

Nel caso in cui il soggetto destinatario della comunicazione di avvio del procedimento abbia richiesto, nel rispetto del termine di cui al precedente punto 3 di essere sentito, il responsabile del procedimento **entro 20 giorni** fissa l'audizione, convocando l'interessato con atto scritto che indica la data dell'audizione ed il luogo in cui essa sarà espletata. Dell'audizione viene dato atto in apposito verbale nel quale sono sinteticamente riportate le dichiarazioni rese ed indicata l'eventuale ulteriore documentazione depositata.

Al termine della fase istruttoria il responsabile del procedimento dispone, con atto motivato, uno dei seguenti provvedimenti finali:

1. l'archiviazione, qualora sia stata riscontrata l'assenza dei presupposti di fatto o di diritto per la comminazione della sanzione, anche in eventuale accoglimento delle controdeduzioni formulate dall'interessato;
2. la conclusione del procedimento in ragione dell'avvenuto pagamento in misura ridotta;
3. l'irrogazione della sanzione, qualora ritenga sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, definita entro i limiti minimo e massimo edittale previsti dall'art. 10, commi 3 e 4 del D.lgs. n.33/2016, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 11 della L. n. 689/1981;

Il provvedimento di conclusione del procedimento deve essere notificato all'interessato.

Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità e il termine di **30 giorni** dalla notifica entro il quale effettuare il pagamento dell'ammenda nonché l'indicazione della possibilità di presentare istanza di riesame nel termine di **30 giorni** dalla notifica del provvedimento.

Il provvedimento conclusivo del procedimento dà conto della facoltà dell'interessato di presentare ricorso giurisdizionale davanti all'autorità giudiziaria ordinaria entro **30 giorni** dalla notificazione del provvedimento sanzionatorio, ovvero entro **60 giorni** se il ricorrente risiede all'estero.

5. Quantificazione delle sanzioni

Gli importi delle sanzioni sono determinati tenuto conto della tipologia della violazione, dell'esame della fattispecie concreta, nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 11 della L. n. 689/1981 là dove prevede che nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo:

- alla gravità della violazione;



- all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- alla personalità dell'autore della violazione;
- alle condizioni economiche dell'autore della violazione.

6. Richiesta di riesame – valutazione della revoca in sede di autotutela

Ufficio competente: DGSCERP - Divisione III

(Fase eventuale)

Avverso il provvedimento sanzionatorio il soggetto responsabile dell'infrazione può presentare istanza di riesame per ottenere l'annullamento totale o parziale del provvedimento, o una riduzione della sanzione.

L'istanza di riesame deve essere presentata nel termine perentorio di **30 giorni** dalla notifica del provvedimento sanzionatorio.

La Divisione III decide sull'istanza di riesame con atto motivato entro il termine di **30 giorni** dal ricevimento della stessa, dandone comunicazione al soggetto istante e, nel caso in cui rigetti l'istanza, verifica l'avvenuto versamento della pena pecuniaria.

Indipendentemente dal ricevimento dell'istanza di riesame, qualora ne sussistano le condizioni, la Divisione III può, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, disporre la revoca del provvedimento sanzionatorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-*quinquies* L. n. 241/1990.

7. Iscrizione a ruolo delle somme dovute

Ufficio competente: DGSCERP - **Divisione I**

In caso di mancato versamento della sanzione, la Divisione III provvede a richiedere all'Ufficio competente (Divisione I) l'iscrizione a ruolo delle somme dovute.

La Divisione I, vista la richiesta della Divisione III, procede alla riscossione delle somme dovute mediante emissione di cartella esattoriale.

Le spese di procedura comprese quelle di notificazione degli atti sono a carico dei soggetti responsabili delle violazioni oggetto di accertamento.

8. Comunicazioni e notificazioni

Le comunicazioni e le notificazioni di cui alla presente direttiva sono effettuate tramite la casella di posta elettronica certificata (PEC), ai sensi del codice dell'amministrazione digitale e in coerenza con quanto previsto dal codice di procedura civile in merito al riconoscimento della validità della notifica a mezzo PEC (art. 149-bis c.p.c.).



9. Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente direttiva, si applicano i principi e le disposizioni della L. n. 689/1981 e della L. 241/1990.

La presente Direttiva viene pubblicata in data odierna sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 6 Dicembre 2018

IL DIRETTORE GENERALE

Antonio Lirosi

“Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005
successive modifiche e integrazioni